

U.L.S.S. n. 4  
ALTO VICENTINO  
"asi4 vi"

- 2 MAG. 2013

N. .... 16174

Tit. .... F. Cl. 6

SVSA




# Ministero della Salute

Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute  
Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (UFF. III)

Ministero della Salute  
DGISAN

0016865-P-26/04/2013  
I.5.1.r.7/2012/1



REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE  
U.P. VETERINARIA

Data di arrivo

Data registraz.	26 APR. 2013
Prot. N.	178393
Tematica / Fascicolo	

5.40.02.7

TRASMISSIONE VIA FAX

Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e P.A. di Trento  
All'Assessorato all'Agricoltura delle Regioni e P.A. di Bolzano  
Servizi Veterinari  
Loro Sedi

Alle Associazioni di Categoria  
Loro Sedi

**Oggetto: Riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009 per l'attività di recupero, stoccaggio e commercializzazione di pelli ottenute da animali morti.**

A seguito di richiesta di chiarimenti si segnala che gli operatori che intendano avviare l'attività di recupero, stoccaggio e commercializzazione di pelli ottenute da animali morti devono essere riconosciuti dall'autorità competente ai sensi dell'art 24, comma 1, lettera h) del Regolamento (CE) 1069/2009. Tali pelli, classificate ai sensi del suddetto regolamento come materiale di Categoria 3 (art. 10 lettera n), possono essere utilizzate per esclusivi usi tecnici esterni alla catena dei mangimi.

A tal riguardo gli operatori devono avviare un periodo congruo di sperimentazione (almeno 90 giorni) autorizzato dal servizio veterinario della ASL competente per territorio. Quest'ultimo dovrà svolgere l'opportuna vigilanza durante il periodo di sperimentazione e dovrà poi fornire alla Regione e alla scrivente Direzione una valutazione tecnico-sanitaria necessaria a stabilire se sussistono le condizioni (sicurezza igienica, tracciabilità, requisiti strutturali) per procedere al riconoscimento. In particolare l'operatore deve rispettare le procedure scritte, basate sui principi dell'analisi dei rischi e punti critici di controllo (HACCP) e offrire garanzie circa il corretto trattamento della carcassa, la marcatura della pelle e l'utilizzo della corretta classificazione - categoria 3 lettera "n" sul documento commerciale.

Si ricorda che il recupero della pelle dal corpo di animali morti della specie bovina, ovina e caprina diversi da quelli di cui all'art. 8, lettera a) punti i) ed ii) del reg. (CE) 1069/2009, deve essere effettuata esclusivamente negli impianti riconosciuti di categoria 1.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Silvio Bortolotto

5